



Comune di Canosa Sannita

RELAZIONE TECNICA

Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Sindaco: Egr. Lorenzo Di Sario FIRMATO

Resp. Uff. Tecnico: Arch. Nando Timperio FIRMATO

Tecnico Competente in Acustica Ambientale Determina Dirigenziale n° DA 13/38 del 28/02/14

Tecnico Incaricato: Dott. Rocco Mangifesta FIRMATO

Incarico prot. 197 del 03/12/2013

Tecnico Competente in Acustica Ambientale Determina Regione Abruzzo n. DF2/93 del 07/07/04



Sommario

1. Scopo del documento	3
2. Documenti correlati	4
3. Introduzione	5
4. Definizioni	6
5. Principi e metodologie adottati per l'elaborazione del piano di classificazione acustica	13
6. Iter procedurale.....	19
7. Varianti urbanistiche e piani di risanamento	33
8. Le Misure	36



1. Scopo del documento

La presente Relazione Tecnica descrive il Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Canosa Sannita, in provincia di Chieti.

Il Piano di Classificazione acustica è stato realizzato dal Dott. Rocco Mangifesta, riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale con Determina Regione Abruzzo n. DF2/93 del 07/07/04.

Il lavoro di seguito definito è stato svolto in collaborazione con i competenti uffici comunali, sulla base degli strumenti urbanistici disponibili e tramite sopralluoghi nel territorio.

Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale è uno strumento urbanistico del quale l'Amministrazione si è dotata sulla base della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico ed è allegato al Piano Regolatore del Comune.

Il piano di Classificazione Acustica è un Allegato al Piano Regolatore: esso individua gli aspetti relativi al massimo impatto acustico che ogni attività, esistente o di futuro sviluppo, può immettere nell'ambiente.

La Classificazione Acustica non stabilisce nessun altro vincolo sulle caratteristiche urbanistiche o sulle destinazioni d'uso di ogni area: tali vincoli rimangono definiti esclusivamente dal Piano Regolatore.

La Legge prevede che tale lavoro sia effettuato in tre fasi distinte che risultano:

- FASE di LAVORO I – Classificazione Acustica del Territorio
- FASE di LAVORO II – Caratterizzazione - misurazioni fonometriche
- FASE di LAVORO III – Piano di Risanamento

La presente relazione e relativi elaborati cartografici a corredo, riguardano esclusivamente la prima fase di lavoro su indicata. La suddivisione del territorio Comunale in aree contraddistinte da insediamenti differenti per tipologia, attività ed uso e, quindi, da differente rumorosità ambientale, ha il duplice obiettivo di:

1. prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate;
2. risanare le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.



Pertanto, i due obiettivi citati in precedenza dovranno consentire di:

- pianificare, unitamente al piano regolatore generale, lo sviluppo urbanistico ed industriale del paese;
- rendere compatibili le differenti attività ora presenti sul territorio.

Il tutto individuando:

- le aree da salvaguardare
- le aree dove predisporre lo sviluppo di attività rumorose
- le aree dove è necessario predisporre degli interventi di risanamento acustico.

Per quanto detto risulterà comunque fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per un corretto sviluppo futuro della comunità, l'integrazione dei vari strumenti tecnici-legislativi.

2. Documenti correlati

PRE1 – Comune di Canosa Sannita – Piano Regolatore Generale in via di adozione.



3. Introduzione

La definizione della Classificazione Acustica del territorio comunale è basata sulle normative nazionali e regionali, le quali stabiliscono la tipologia delle Classi di suddivisione, i limiti di rumore, le procedure di assegnazione, le competenze, le modalità di misura, ecc. La Legge Quadro stabilisce che lo stesso PRE non può subire modifiche o varianti se non completo della zonizzazione acustica.

Con la promulgazione del DPCM 01 marzo 1991 recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, la Classificazione Acustica del territorio comunale, indicata anche come ‘zonizzazione acustica’, assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico.

Il significato di tale strumento urbanistico è quello di fissare dei limiti massimi per il rumore ambientale, tali da garantire le condizioni acustiche ritenute compatibili con i particolari insediamenti presenti nella porzione di territorio considerata. Quest’adempimento è la prima operazione necessaria per garantire la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal provvedimento legislativo.

La ‘Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico’ del 26 ottobre 1995, n° 447, attuale riferimento legislativo in materia di tutela ambientale dall’inquinamento acustico, perfeziona le regole di applicazione dello strumento urbanistico costituito dalla Pianificazione Acustica.

In particolare la Legge Quadro specifica all’art. 4, comma 1, lettera a), che le Regioni dovranno definire i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni.

La Legge Quadro amplia anche la portata di applicazione della Classificazione Acustica, indicandone la possibilità di incidere sui limiti delle grandezze fisiche definite per l’indicazione del disturbo e dei danni alla salute: i valori di emissione, valori di attenzione e valori di qualità.

La Legge della Regione Abruzzo n. 23 del 17.07.07 e successivamente con Deliberazione n. 770/P del 14.11.2011, individua le linee guida applicative per la Classificazione Acustica del territorio e stabilisce le competenze e la procedura di attuazione.



4. Definizioni

4.1 Inquinamento acustico

Viene definito (art. 2, comma 1, punto “a” della L. 447/95) come l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee sotto il profilo acustico secondo la classificazione indicata nella tabella A di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

4.2 Ambiente abitativo

Viene definito (art. 2, comma 1, punto “b” della L. 447/95) come ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 (Titolo VII, Capo II, “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”) ad eccezione di rumori immessi da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Le diverse tipologie degli ambienti abitativi sono classificate (art. 2 del D.P.C.M. 05/12/97, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, così come riportato nella seguente tabella:

D.P.C.M. 05/12/97: Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Negli artt. 2 e 3, nell’allegato A e nella Tabella B dello stesso decreto vengono poi definiti e riportati i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.



4.3 Le sorgenti sonore

Il rumore viene emesso dalle sorgenti sonore che possono essere fisse o mobili.

Sono considerate sorgenti sonore fisse (art. 2, comma 1, punto “c” della L. 447/95):

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
- i parcheggi;
- le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sono considerate sorgenti sonore mobili (art. 2, comma 1, punto “d” della Legge quadro) tutte quelle non comprese nell’elenco precedente.

4.4 Le classi acustiche

La Legge quadro n. 447/95 indica, all’art. 6, tra le competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge regionale.

Con il piano di classificazione acustica il territorio comunale viene suddiviso in 6 zone acusticamente omogenee – in applicazione dell’art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97 – tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso come desumibili dagli strumenti urbanistici in vigore.

Le classi acustiche sono le seguenti:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.



CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee Ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4.5 I limiti acustici

Il D.P.C.M. 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all'interno di ogni zona territoriale, indicando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato "A" espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo di riferimento diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) ed uno per quello notturno (dalle ore 22.000 alle ore 6.00).

Due coppie sono:

- valori limite di emissione;
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali).

Le altre due coppie, relative alla pianificazione delle azioni di risanamento, sono:

- valori di attenzione;
- valori di qualità.

Valori limite di emissione

Ai sensi dall'art. 2, comma 1, punto "e" della L. 447/95, rappresentano il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.



I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

I valori limite di emissione del rumore prodotto da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

D.P.C.M. 14/11/97: Tabella B – Valori limite di EMISSIONE – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione

I valori limite di immissione sono suddivisi in due tipi:

- valori limite assoluti di immissione
- valori limite differenziali di immissione.

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

D.P.C.M. 14/11/97: Tabella C – Valori limite assoluti di IMMISSIONE – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70



I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della L. 447/995 (autodromi, ecc.) all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. All'interno di tali fasce, le sorgenti diverse da quelle sopra elencate devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C.

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza sono fissati da specifici decreti attuativi: per le infrastrutture è il D.P.R. 459/98, mentre per le infrastrutture veicolari, è il D.P.R. 142/04.

Il valore limite differenziale di immissione è la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.

Esso è pari a 5 dB(A) dalle 6.00 alle 22.00 e pari a 3 dB(A) dalle 22.00 alle 6.00. Il valore limite differenziale di immissione non si applica:

- nelle aree classificate VI Aree esclusivamente industriali
- nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno ed inferiore a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno ed inferiore a 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- alla rumorosità prodotta da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valore limite di attenzione

E' il valore di immissione sonora che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata "A", sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C, sopra riportata, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;



b) se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori di cui alla tab. C.

Il superamento di uno dei due valori limite, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta per i comuni l'obbligo di adottare un piano di risanamento acustico (art. 7 della Legge 447/95).

Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Valori di qualità

I valori di qualità rappresentano i livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Essi, dunque, sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni ottimali dal punto di vista acustico.

D.P.C.M. 14/11/97: Tabella D – Valori di QUALITA' – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

4.6 Tempo di riferimento (T_R)

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

4.7 Tempo a lungo termine (T_L)

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

4.8 Tempo di osservazione (T_O)

E' un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.



4.9 Tempo di misura (T_M)

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura T_M di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

4.10 Livello di rumore ambientale (L_A)

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- 1) Nel caso di limiti differenziali è riferito a T_M ;
- 2) Nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R .

4.11 Livello di rumore residuo (L_R)

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

4.12 Livello differenziale di rumore (L_D)

E' la differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R): $L_D = L_A - L_R$

4.13 Livello di emissione

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

4.14 Fattore correttivo (K_i)

E' la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

- Per la presenza di componenti impulsive: $K_I = + 3\text{dB}$
- Per la presenza di componenti tonali: $K_T = + 3 \text{dB}$
- Per la presenza di componenti in bassa frequenza: $K_B = + 3 \text{dB}$

4.15 Livello di rumore corretto (L_C)

E' definito dalla relazione: $L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$



5. Principi e metodologie adottati per l'elaborazione del piano di classificazione acustica

La Deliberazione della Regione Abruzzo n. 770/P del 14.11.2011, definisce i criteri per la classificazione acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto nonché allo stato di progetto e sottolinea come il processo di zonizzazione debba prendere avvio dai vigenti strumenti di gestione e pianificazione urbanistica del territorio (P.R.G., P.U.T., ecc.) ed assicurare una piena compatibilità con essi.

La stessa, inoltre, propone una metodologia operativa che si fonda sui seguenti interventi:

- 1) Redazione di un quadro conoscitivo preliminare, volto ad individuare le principali sorgenti sonore presenti nel territorio nonché le aree contenenti ricettori sensibili da sottoporre a maggior tutela;
- 2) Individuazione delle Unità Territoriali di Riferimento (UTR), le quali rappresentano una ripartizione significativa del territorio in aree omogenee in base a destinazione d'uso, tipologia edilizia esistente e presenza o vicinanza delle sorgenti sonore principali;
- 3) Analisi e classificazione acustica dello stato di fatto, al fine dell'acquisizione di un quadro descrittivo legato all'uso reale del territorio, senza l'influenza di alcuno strumento urbanistico attuativo;
- 4) Analisi e classificazione acustica dello stato di progetto, al fine di garantire la compatibilità della zonizzazione con le trasformazioni e gli sviluppi del territorio dovuti all'attuazione degli strumenti urbanistici comunali (sia quelli vigenti, sia quelli adottati ma non ancora attuati);
- 5) Stesura della classificazione acustica definitiva, scaturita dal confronto e dalla sintesi delle indicazioni derivanti dalle fasi precedentemente analizzate.

Nel procedere alla zonizzazione acustica del territorio comunale ci si è basati sul metodo qualitativo, fondato sull'analisi diretta del territorio e sulle destinazioni previste dai piani urbanistici esistenti.

Non si è potuto procedere all'analisi di tipo quantitativo, basata sul calcolo di indici e parametri caratteristici dell'uso del territorio, in quanto i dati acquisiti in via preliminare dai relativi uffici competente del Comune, non risultavano adeguati allo scopo.

Per la metodologia scelta, si sono rivelate fondamentali le analisi preliminari di carattere conoscitivo quali lo studio del P.R.G. vigente, dei piani urbanistici in via di approvazione, dei piani territoriali, nonché della dislocazione sul territorio di attività, servizi, ecc.

I parametri che sono stati considerati per l'individuazione delle zone acusticamente omogenee sono essenzialmente quelli che possono provocare l'immissione di rumore sia negli



spazi aperti che in quelli abitativi, o per via diretta (come nel caso di macchinari, impianti, veicoli di trasporto, ecc.), oppure per via indiretta (come ad esempio le attività commerciali, gli uffici del settore terziario o i ricettori turistici che, esercitando una funzione di attrazione di persone, aumentano l'influenza del traffico veicolare).

Tali parametri sono individuabili nello svolgimento di attività produttive di tipo industriale o artigianale, nello svolgimento di attività commerciali e di servizi, nella presenza di edifici abitativi e di assi viari.

Come stabilito nella Determinazione Regionale n. 770/P del 14.11.2011, Tabella A, alle singole U.T.R. individuate si è assegnata una classe acustica secondo i parametri qualitativi riassunti nella seguente tabella:



Cod.	Definizione	Descrizione	PARAMETRO							CL
			Densità abitativa	Rurale con macchine operatrici	Traffico veicolare	Attività Comm.	Attività Artigian.	Piccole industrie	Medie Grandi industrie	
EI	Esclusivamente industriale	Aree esclusivamente interessate da attività industriali e/o artigianali e prive di insediamenti abitativi o destinate ad uso industriale, fatte salve le abitazioni dei proprietari e dei custodi.	NULLA ¹	NO	INTENSO	SI	SI	SI	SI	VI
CI	Commerciale - Industriale	Grandi attività commerciali, limitata presenza di piccole industrie	BASSA	NO	INTENSO	SI	SI	SI	NO	V
PI	Prevalentem. Industriale	Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni: aree con vecchi capannoni in disuso (di trasformazione). Aree comprese nella zona B degli interni aeroportuali.	BASSA	NO	INTENSO	SI	SI	SI	SI	
AR1	Artigianato - Agricoltura	Aree urbane e agricole con elevata presenza di attività artigianali e/o impianti di trasformazione prodotto agricolo – insediamenti zootecnici rilevanti.	MEDIO BASSA	SI	MEDIO	SI	SI	NO	NO	IV
RI	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	BASSA	NO	MEDIO INTENSO	SI	SI	SI BASSA	NO	



Cod.	Definizione	Descrizione	PARAMETRO							CL
			Densità abitativa	Rurale con macchine operatrici	Traffico veicolare	Attività Comm.	Attività Artigian.	Piccole industrie	Medie Grandi industrie	
SC1	Servizi e commerciale	Come sopra ma più compromesse dal punto di vista di attrattori di traffico, con maggiori densità di attività lavorative e di popolazione	MEDIO BASSA	NO	INTENSO	SI ALTA	SI ALTA	SI BASSA	NO	IV
SI	Servizi e Industria	Aree di intensa attività umana: con alta densità di popolazione, con presenza di piccole industrie e servizi ad esse collegate (depositi di materie prime, carico e scarico, parcheggio autocarri)	ALTA	NO	INTENSO	SI ALTA	SI ALTA	SI	NO	
SRC	Servizi, Residenziale e Commercio	Come sopra ma con prevalenza dei servizi e delle attività commerciali rispetto alle residenze. Poli fieristici.	MEDIO BASSA	NO	INTENSO	SI ALTA	SI	SI BASSA	NO	
RSC	Residenziale Servizi e Commercio	Come sopra ma con prevalenza delle residenze rispetto ai servizi ed alle attività commerciali ed assenza di piccole industrie	MEDIO ALTA	NO	INTENSO	SI MEDIO ALTA	SI	NO	NO	
AG	Agricola – Urbano	Area agricola inserita in un contesto urbano, con attività rurali in abbandono	MEDIO BASSA	SI BASSA	PREV. LOCALE	SI BASSA	SI BASSA	NO	NO	III
RU	Rurali	Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità	BASSA	SI	PREV. LOCALE	SI BASSA	SI BASSA	NO	NO	



Cod.	Definizione	Descrizione	PARAMETRO							CL
			Densità abitativa	Rurale con macchine operatrici	Traffico veicolare	Attività Comm.	Attività Artigian.	Piccole industrie	Medie Grandi industrie	
AR2	Artigianato	Aree urbane e agricole con modesta presenza di attività commerciali e artigianali	MEDIO BASSA	SI	PREVAL. LOCALE	SI BASSA	SI BASSA	NO	NO	III
RC1	Residenziale e Commerciale	Zone residenziali con presenza di attività commerciali e artigianali, assenza di attività industriali	MEDIO BASSA	NO	LOCALE E DI ATTRAV.	SI	SI	NO	NO	
RM1	Residenziale e misto	Zone residenziali interessate da fenomeni di tipo pendolare e di attraversamento, aree di tipo misto più compromesse rispetto a R1	MEDIO ALTA	NO	DI ATTRAV.	SI	SI	NO	NO	
SC2	Servizi e Commerciale	Aree di tipo misto, con attività di servizi (parcheggi, distributori, etc.) legate ad attività commerciali (esclusi i centri commerciali), medio-alta densità di popolazione	MEDIO ALTA	NO	DI ATTRAV.	SI	SI BASSA	NO	NO	
SRC1	Servizi, Residenziale e Commercio	Aree di tipo misto dove sono presenti servizi connessi ad attività di tipo commerciale (esclusi i centri commerciali) e ad uso residenziale (uffici, poste, banche con posteggi ed abitazioni circostanti)	MEDIO ALTA	NO	DI ATTRAV.	SI	NO	NO	NO	
SP	Impianti sportivi e ricreativi	Impianti sportivi e ricreativi che non necessitano, per la loro fruizione, di particolare quiete (campi da tennis, calcio, altri sport). Esclusi autodromi, piste per go-kart e stadi	BASSA	NO	DI ATTRAV.	SI	NO	NO	NO	



Cod.	Definizione	Descrizione	PARAMETRO							CL
			Densità abitativa	Rurale con macchine operatrici	Traffico veicolare	Attività Comm.	Attività Artigian.	Piccole industrie	Medie Grandi industrie	
SR1	Servizi per Residenze	Area per servizi destinati a verde pubblico, impianti ricreativi, attività all'aperto (senza uso di musica amplificata)	BASSA	NO	LOCALE	SI BASSA	NO	NO	NO	II
R1	Residenziali	Abitazioni familiari e condomini con scarsità di negozi e attività commerciali, aree di verde privato ad esse pertinenti; assenza di attività artigianali e industriali; strutture alberghiere non inserite in contesti industriali o terziari	MEDIO BASSA	NO	LOCALE	SI BASSA	NO	NO	NO	
W	Istituti scolastici, Istituti Religiosi, Convitti	Aree scolastiche di ogni ordine e grado (anche universitario), sia pubbliche che private, se costituiscono insediamento a sé stante; se inserite in altri insediamenti maggiori, rientreranno nella classe data al complesso	BASSA	NO	LOCALE	NO	NO	NO	NO	I
Q	Zone di quiete	Aree particolarmente protette; aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base: aree ospedaliere, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse storico o architettonico (centri storici), parchi pubblici grandi, aree di interesse naturalistico, zone residenziali di pregio, aree cimiteriali	BASSA	NO	LOCALE LIMITATO	NO	NO	NO	NO	

¹Ammissa la residenza del personale di custodia e/o del proprietario e delle relative famiglie



6. Iter procedurale

Il percorso che ha portato alla definizione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale è stato articolato nelle seguenti fasi:

Fase preliminare

Preliminarmente sono stati acquisiti i dati ambientali ed urbanistici necessari per un'analisi territoriale approfondita, quali la cartografia generale comunale, i piani urbanistici e le relative norme tecniche di attuazione, i piani territoriali, le infrastrutture dei trasporti. Presso l'Ufficio Tecnico sono state raccolte informazioni riguardanti scuole, parchi pubblici, aree di rilevante interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, aree dedicate allo svolgimento di attività temporanee (di intrattenimento e pubblico spettacolo) svolte all'aperto, nonché i dati sulle attività terziarie, commerciali, artigianali ed industriali.

1^ Fase – Zonizzazione preliminare

In questa fase è stata redatta una bozza di zonizzazione sulla base di criteri il più possibile oggettivi, che hanno tenuto conto dell'uso effettivo e prevalente del territorio, con riferimento specifico alle vigenti destinazioni d'uso di P.R.G. esistenti e di progetto.

2^ Fase – Analisi critica

- La bozza di classificazione è stata analizzata insieme ai tecnici comunali al fine di verificare:
- il suo coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti;
- l'inserimento di fasce di pertinenza e di aree cuscinetto in prossimità delle infrastrutture di trasporto;
- l'inserimento di fasce di transizione.

In questa fase, inoltre, sono state risolte le incongruenze tra i vari piani e si è analizzata la possibilità di aggregazione in aree omogenee.

3^ Fase – Rappresentazione cartografica

In questa fase si è proceduto alla rappresentazione cartografica della Classificazione Acustica del Territorio Comunale.



6.1 Individuazione delle U.T.R.

Per quanto concerne la scelta delle Unità Territoriali di Riferimento (UTR), sono stati utilizzati i limiti di P.R.G. .

Si è inoltre cercato di seguire, quando possibile, il criterio della non suddivisione del limite acustico in attraversamento su edifici a qualsiasi uso adibiti.

In linea generale, si è scelto di estendere ed uniformare quanto più possibile il limite acustico delle varie classi al fine di evitare una eccessiva frammentazione delle zone acusticamente omogenee; a tale scopo si è proceduto ad individuare le delimitazioni acustiche sulla base della presenza di strade ed infrastrutture dei trasporti.

La presenza, nel piano di classificazione dello stato di fatto, della situazione di adiacenza tra UTR appartenenti a classi acustiche non contigue (i cui limiti differiscano di oltre 5 dB(A)), è stata chiaramente evidenziata nella relazione tecnica e negli elaborati grafici.

Ai fini della classificazione acustica di progetto è fondamentale il rispetto dell'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge 447/95, la quale vieta espressamente l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB(A).

In generale, le Unità Territoriali di Riferimento sono state scelte in base all'uniformità di clima acustico ed alla omogeneità di reale fruizione, dettate sostanzialmente dal regime delle infrastrutture dei trasporti, dalla mobilità urbana e dalla posizione delle strutture ricettive quali uffici, negozi ed altre attività commerciali.

6.2 Analisi qualitativa del territorio

Una volta definite le UTR (sono state identificate 29 UTR), si è proceduto ad assegnare ad ognuna di esse la relativa classe acustica in base ai parametri qualitativi precedentemente riportati.

Canosa Sannita è un comune di 1.443 abitanti (al 17/07/13) della provincia di Chieti in Abruzzo con una densità abitativa di circa 102 ab./Km². Canosa Sannita è collocata su una modesta altura tra le valli dei torrenti Venna e Sant'Onofrio, tra il massiccio della Maiella e il mare Adriatico. È caratterizzato dalle seguenti frazioni:

- Villa Moggio;
- Santa Maria d'Orni;
- Orni.



Confina con i seguenti Comuni:

- Ari;
- Arielli;
- Crecchio;
- Giuliano Teatino;
- Orsogna;
- Tollo.

Nessuno dei quali ha adottato un piano di zonizzazione acustica.

L'area comunale non è interessata da variazioni stagionali di popolazione tali da modificare radicalmente il clima acustico, quindi la classificazione acustica non prevede differenziazioni stagionali.

Il territorio comunale è attraversato da una strada provinciale che collega i paesi del circondario ed in particolare Tollo ed Arielli. La strada Provinciale rappresenta inoltre un collegamento per la S.S. 538 che si raccorda con la rete autostradale A14. Suddetta strada provinciale sul territorio del Comune di Canosa è stata denominata "Via verso Tollo" nella direttrice che conduce verso Tollo, mentre nel centro urbano prende il nome di Giuseppe Garibaldi e Via delle Piane; all'uscita del centro urbano in direzione del comune di Arielli prende il nome di Via S. Moro. Tale strada è l'unica classificabile come "Strade Locali" Classe III "F".

Il comune è inoltre caratterizzato da altre vie di comunicazione che non possono essere classificate come di "attraversamento" ma si configurano come strade a traffico locale residenziale.

L'economia del comune di Canosa si basa sul settore agricolo ed in particolare sulla coltivazione vinicola ed olearia che copre quasi l'intero territorio. Nel centro urbano, risiedono le maggiori attività economiche artigianali dell'intero comune, esse sono distribuite principalmente sulle vie di comunicazione quali: Via San Marco, Via delle Piane, Via delle Valli, Via Verso Tollo, Via Vittorio Emanuele e via Garibaldi. Su tali vie, attraverso un attento censimento delle attività presenti si è potuto individuare la presenza delle seguenti attività:

- n° 4 Cantine vinicole;
- n° 2 Frantoi;
- n° 3 attività artigianali/industriali;
- n° 5 attività Alberghiere-B&B/ristoranti;
- circa 40 attività commerciali.

Nel centro urbano – centro storico, trovano sede i servizi per i cittadini (Ufficio comunale, poste, banche, etc.).



6.3 Il nuovo Piano Regolatore Esecutivo

Nella procedura di Classificazione del territorio comunale sono state considerate tutte le direttive previste dal nuovo Piano Regolatore, in via di approvazione.

Tutti gli aspetti di revisione delle destinazioni d'uso del territorio sono state considerate ed incluse nella classificazione, tenendo presente comunque le condizioni di stato attuale e la necessità di adeguato controllo dello sviluppo del territorio.

I principali adeguamenti apportati dal nuovo PRE rispetto allo stato attuale osservato ed al precedente PRE sono stati esaminati: gli aspetti più significativi che possano avere un impatto sul clima acustico e quindi considerati ed applicati nella Classificazione sono brevemente riassunti.

Il nuovo P.R.E. nell'insieme non stravolge l'attuale assetto del territorio modificando solo alcune destinazioni inserendo altresì vincoli ambientali più stringenti al fine di migliorare l'assetto paesaggistico e ambientale.

Le variazioni apportate al PRE che potrebbero comportare una modifica del clima acustico ante-operam, sono rappresentate da una nuova area di espansione artigianale posta su via S. Moro e dagli ampliamenti apportati alle aree già destinate ad attività artigianali/piccola industria. Inoltre è stata prevista l'eliminazione di un'area artigianale non congrua con i piani di sviluppo del territorio.

Sono previsti ulteriori modifiche al PRE che non comportano criticità acustiche che riguardano esclusivamente aree di espansione residenziali in contesti già urbanizzati.

6.4 Applicazione dei criteri generali al territorio Comunale

La classificazione acustica successivamente descritta è strutturata, come previsto dalle norme, sulle indicazioni ufficiali di sviluppo territoriale del Comune programmate tramite il Piano Regolatore Generale in via di adozione e segue dove compatibile la realtà di destinazione d'uso del territorio comunale, rilevato con numerosi sopralluoghi ed indagini.

Sono di seguito discussi i criteri generali di classificazione applicati per le principali tipologie territoriali del Comune.

6.4.1 Aree Urbanizzate

Il Centro Storico di Canosa Sannita è stato analizzato tramite rilevamenti e sopralluoghi per la verifica diretta delle diverse aree. Dopo la debita omogeneizzazione delle Classi acustiche è risultata una suddivisione principalmente nelle Classi I e II.



E' stato possibile inserire nella Classe I, maggiormente protettiva, la parte più antica, meno interessata dal traffico veicolare, coincidente con la Chiesa di San Filippo e Giacomo con la parte confinante con la zona urbana in cui attualmente è presente la Casa Comunale, ed in particolare Via Vittorio Emanuele. Inoltre sono state inserite in Classe I gli edifici scolastici e relative coorti, luoghi di culto ed il cimitero.

Tutte le aree più recenti ed urbanizzate del centro di Canosa Sannita, sono interessate dalla presenza di una bassa concentrazione di attività commerciali ed un traffico veicolare di tipo locale che permette di classificare l'area in Classe II.

Altre aree con bassa densità di urbanizzazione sono presenti principalmente lungo le principali direttrici stradali che attraversano il territorio comunale direttrici viarie ed in particolare Via Verso Tollo e Via S. Moro oltre a agglomerati di tipo rurale sparsi sull'intero territorio.

Ad esclusione delle aree sopra descritte e quelle destinate ad attività artigianali/piccolo-industriali che sono state classificate in Classe Acustica IV, l'intero territorio rientra nei parametri della Classe Acustica III.

6.4.2 Aree scolastiche

È presente una sola area scolastica ubicata nel centro abitato di Canosa Sannita in via Degli Eroi. Lo sviluppo urbanistico genera molto frequentemente situazioni di impatto ambientale significativo verso gli edifici scolastici, talvolta inadeguato rispetto alle normative. Quando le aree scolastiche sono presenti all'interno dei centri urbani, solo raramente esse possono avere adeguati distacchi protettivi dalla viabilità circostante. Nel caso di aree scolastiche nei centri minori, esse sono sempre localizzate lungo la strada principale (Via delle Piane). Nel caso osservato nel territorio comunale, l'edificio scolastico, secondo norma inserito in Classe I, è in realtà immerso in clima acustico di Classe II-III.

6.4.3 Aree di verde pubblico e privato

Tutte le aree verdi di PRE sono state esaminate in dettaglio. Secondo l'applicabilità della normativa acustica esse possono essere distinte in due tipologie:

- aree effettivamente destinate o programmate per attività per le quali è importante il clima acustico: parchi, aree di riposo, ecc. Per queste aree è fondamentale l'inserimento in Classe I, tuttavia se l'estensione dell'area è limitata ed un eventuale intervento di risanamento rispetto allo stato reale risulta di difficile realizzazione è inevitabile l'inserimento in Classi superiori e caratteristiche dell'area circostante.



- aree a parco pubblico di estensione adeguata e meritevoli della migliore protezione acustica. In questi casi è doveroso l'inserimento in Classe I con l'eventuale programmazione dell'intervento di risanamento dove necessario.

All'interno del PRE è stata individuata a ridosso del centro storico un'area di verde "di rispetto paesaggistico" che sarà inserita in Classe II in quanto area "cuscinetto" tra il centro storico e l'area rurale.

6.4.4 Aree agricole e incolte

Il territorio del Comune di Canosa Sannita è caratterizzato da ampie aree destinate ad attività agricole. Secondo norma, la classificazione è principalmente in Classe III, considerando l'utilizzo anche di macchinari per le lavorazioni.

In Classe III sono inserite le aree per le quali è stata osservata la presenza di unità abitative ed annesse aree di coltivazioni agricole, con continuità su tutto il territorio.

6.4.5 Aree industriali e tecniche

Sul territorio Comunale è presente un'unica area artigianale/piccolo-industriali degna di nota, nella stessa è insediata un'unica attività produttiva operante nel comparto della produzione di soluzioni ad uso medico.

Sul territorio sono presenti aree artigianali/piccolo-industriali, di dimensioni limitate, in tali aree si evidenziano principalmente attività enologiche e piccole realtà artigianali a commercio locale. A tali aree, individuate all'interno delle tavole di classificazione acustica, sarà assegnata la Classe Acustica IV.

6.4.6 Attività estrattive

Nel territorio è presente un impianto con attività di trattamento e lavorazione inerti. All'area inserita in una zona agricola classificata in Classe III, è stata assegnata la Classe IV.

6.4.7 Aree boschive

Nel territorio Comunale sono individuate alcune aree boschive, principalmente lungo i corsi d'acqua ed in alcune aree collinari e delimitate da PRE. Le stesse sono di dimensione molto limitata e non è stato possibile o conveniente l'inserimento in classi diverse da quelle caratteristiche dell'area circostante (Classe III).



6.4.8 Viabilità stradale

Per quanto concerne la classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture stradali, la Legge della Regione Abruzzo n. 23 del 17.07.07 e successivamente la Deliberazione n. 770/P del 14.11.2011, prevede espressamente fasce di ampiezza variabile, non necessariamente coincidenti con le fasce di pertinenza di cui al D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, come di seguito riportato:

Classe IV

Aree esterne ai centri abitati

Tipologia Stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per
A	Autostrade	100 mt.
B	Strade extraurbane principali	100 mt.
C	Strade extraurbane secondarie	100 mt.

Aree interne ai centri abitati

Tipologia Stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per
A	Autostrade	50 mt.
B	Strade extraurbane principali	50 mt.
C	Strade extraurbane secondarie	50 mt.
D	Strade urbane di scorrimento	50 mt.

Classe III

Tipologia Stradale	Denominazione	Larghezza area prospiciente per
E	Strade urbane di quartiere	30 mt.
F	Strade locali	30 mt.

L'area prospiciente l'infrastruttura sarà delimitata dai confini delle U.T.R. ricadenti totalmente o anche solo in parte entro i limiti espressi dalle tabelle sopra indicate, salvo la presenza di fronti schermanti di edifici o di discontinuità morfologiche (dislivelli o barriere naturali) lungo l'intero tratto dell'infrastruttura viaria ricadente nell'U.T.R., fatte salve eventuali brevi interruzioni in corrispondenza delle immissioni dalle vie laterali, nel qual caso l'area si limiterà a comprendere la prima schiera di edifici fronte strada comprensivi delle loro pertinenze. Nel caso dette U.T.R. risultino già assegnate a classi superiori, esse conservano l'appartenenza a tali classi. Le U.T.R. pertinenti a strade di tipo E ed F, le quali siano interessate esclusivamente da traffico locale e risultino interne a quartieri residenziali posti in classe III, possono essere mantenute in tale classe.



Le U.T.R. di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle aree di prospicenza di infrastrutture stradali.

Il traffico sul territorio comunale è di tipo locale/attraversamento e si inserisce in zone classificate in Classe III, ad esclusione del tratto di attraversamento nel centro urbano (Via Giuseppe Garibaldi e Via delle Piane) che altresì è stato oggetto di installazione di sistemi per ridurre la velocità di transito (attraversamenti pedonali rialzati) al fine di tutelare sia la sicurezza stradale che l'impatto acustico.

Le restanti vie presenti sul territorio sono caratterizzate da traffico locale.

6.4.9 Aree Cimiteriali

Il Cimitero di Canosa Sannita esistente è stato inserito debitamente in Classe I. L'attuale cimitero è confinante con un'attività artigianale mentre il restante perimetro è circondato da un'area agricola. Il cimitero quindi confina con un'area in Classe IV ed una in Classe III quindi, il potenziale salto di livello acustico è notevole, tuttavia il confine cimiteriale è particolarmente protetto da alte muratura ed interessato da ampia vegetazione.

6.5 Manifestazioni temporanee

Alcune manifestazioni ricorrenti si possono svolgere internamente al centro storico di Canosa Sannita, secondo procedure organizzative consolidate e controllate dall'Amministrazione.

Le aree che storicamente sono interessate da manifestazioni temporanee con impatto acustico sono:

- Via degli Eroi – Campo Boario;
- Piazza Largo Indipendenza;
- Via Vittorio Emanuele – Via Garibaldi;
- Via Roma – Via Panoramica (previsione futura);
- Nella Fiera del 1 novembre, vengono interessate tutte le vie del Centro.

Altre manifestazioni temporanee e le manifestazioni periodiche di interesse esteso alla popolazione sono organizzate su iniziativa spontanea. Tali attività non sono regolamentate dal punto di vista della procedura di autorizzazione, assegnazione delle aree o predisposizione dell'ordine pubblico e dell'impatto ambientale. Ogni iniziativa provvede autonomamente alle autorizzazioni degli organi preposti per l'ordine pubblico e per l'organizzazione della manifestazione.



Le manifestazioni o altre attività temporanee potranno essere autorizzate dall'Amministrazione in deroga ai limiti della classe acustica dell'area interessata, tenendo conto dell'estensione delle aree interessate e della tipologia della manifestazione.

Anche le aree dei mercati periodici seguono le procedure controllate dall'Amministrazione, eventualmente in deroga temporanea alla Classificazione delle aree interessate.

6.6 Le Classi Acustiche assegnate

6.6.1 La Classe Acustica I

Come detto in precedenza, rientrano in questa categoria le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale per la loro fruizione (aree ospedaliere, scolastiche, di interesse naturalistico, cimiteriali, centri storici, aree residenziali rurali, ...).

Nell'ambito del tessuto urbano sono state annoverate in tale categoria le seguenti zone:

- Centro Storico con annessa Chiesa di San Filippo e Giacomo;
- Area cimiteriale;
- L'area di pertinenza dell'Istituto scolastico;

Nella classe I non sono state inserite le aree verdi, i giardini ed i parchi di quartiere o cittadini a causa della limitata estensione areale, nonché della possibilità di raggiungere tali zone direttamente con mezzi di trasporto privati.

Nel PRE sono state identificate delle aree da valorizzare e tutelare ed in particolare il Parco Periurbano (classificato in Classe II), il Mulino, la Fonte, un percorso naturalistico (Sentirei del vino) ed un edificio di particolare interesse architettonico. Tali aree non sono state inserite in classi acustiche di tutela perché inseriti in aree rurali (Classe III) in cui l'impatto acustico delle attività rurali è solo di tipo stagionale e limitato alle mere attività di governo dei vigneti.

6.6.2 Le Classi Acustiche V e VI

Non sono stati individuate aree con caratteristiche acustiche rispondenti alle Classi V e VI.

6.6.3 Le Classi Acustiche II, III e IV

La classificazione acustica di tali zone è stata effettuata con specifico riferimento alle caratteristiche urbanistiche, alla tipologia degli insediamenti abitativi ed alla presenza di attività produttive / commerciali / di servizi.



Di fondamentale importanza nell'attribuzione dell'una o dell'altra classe è risultata la presenza e la tipologia delle infrastrutture dei trasporti, in relazione anche all'incidenza del traffico veicolare.

6.7. Zone di criticità

Per zone di criticità si intendono quelle aree nelle quali si sono rilevate zone contigue aventi una differenza dei valori limite superiore a 5 dB(A).

Id.	Denominazione	Criticità	U.T.R. di Riferimento
CR01	Area agricola-residenziale/Area Cimiteriale	Contatto classi: III – I	7 – 14
CR02	Area Artigianale/Area Cimiteriale	Contatto classi: IV – I	15 – 14
CR03	Area Artigianale/Area Residenziale	Contatto classi: IV – II	16 – 17

Scenario I: Potenziale incompatibilità

Si ricade nello scenario di potenziale incompatibilità quando tra due aree confinanti a differente classificazione acustica i limiti differiscono per più di 5 dBA ma, allo stato attuale, sia provato con monitoraggio che il clima acustico risulta entro i limiti di zona.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento acustico ma devono essere evitate trasformazioni in grado di determinare l'instaurarsi di condizioni di incompatibilità reale.

In relazione alla loro potenziale criticità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la modifica alle sorgenti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In quest'ultimo caso si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

Scenario II: Incompatibilità

Questo scenario comprende le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona, per cui si renderà necessaria la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.



6.8 Suddivisione del territorio di Canosa Sannita in unità territoriali di riferimento (UTR)

Le Unità Territoriali di Riferimento (UTR) del Comune di Canosa Sannita sono state desunte a partire dalla base cartografica del P.R.E.. Le UTR sono state definite in modo da essere compatibili con gli strumenti di gestione urbanistica del territorio, utilizzando una ripartizione territoriale significativa rispetto ai dati disponibili ma evitando l'eccessiva frammentazione del territorio comunale.

In base ai "Criteri per la classificazione acustica del territorio comunale" sono state aggregate a formare un'unica UTR le sezioni censuarie che rispettano i seguenti vincoli di omogeneità:

- destinazione d'uso;
- tipologia edilizia esistente;
- presenza o vicinanza di una stessa sorgente sonora .

Nella tabella seguente sono riportate le UTR con la stessa numerazione presente nel quadro d'unione riportato in seguito e con l'indicazione della destinazione d'uso.

Numero UTR	Definizione	Descrizione	Classe di assegnazione
1	Rurali	Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità	III
2	Rurali	Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità	III
3	Artigianato - Agricoltura	Aree urbane e agricole con elevata presenza di attività artigianali e/o impianti di trasformazione prodotto agricolo – insediamenti zootecnici rilevanti.	IV
4	Artigianato - Agricoltura	Aree urbane e agricole con elevata presenza di attività artigianali e/o impianti di trasformazione prodotto agricolo – insediamenti zootecnici rilevanti.	IV
5	Artigianato - Agricoltura	Aree urbane e agricole con elevata presenza di attività artigianali e/o impianti di trasformazione prodotto agricolo – insediamenti zootecnici rilevanti.	IV
6	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
7	Rurali	Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità	III
8	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV



Numero UTR	Definizione	Descrizione	Classe di assegnazione
9	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
10	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
11	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
12	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
13	Rurali	Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità	III
14	Zone di quiete	Aree particolarmente protette; aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base: aree ospedaliere, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse storico o architettonico (centri storici), parchi pubblici grandi, aree di interesse naturalistico, zone residenziali di pregio, aree cimiteriali	I
15	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
16	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
17	Residenziali	Abitazioni familiari e condomini con scarsità di negozi e attività commerciali, aree di verde privato ad esse pertinenti; assenza di attività artigianali e industriali; strutture alberghiere non inserite in contesti industriali o terziari	II



Numero UTR	Definizione	Descrizione	Classe di assegnazione
18	Istituti scolastici, Istituti Religiosi, Convitti	Aree scolastiche di ogni ordine e grado (anche universitario), sia pubbliche che private, se costituiscono insediamento a sé stante; se inserite in altri insediamenti maggiori, rientreranno nella classe data al complesso	I
19	Zone di quiete	Aree particolarmente protette; aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base: aree ospedaliere, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse storico o architettonico (centri storici), parchi pubblici grandi, aree di interesse naturalistico, zone residenziali di pregio, aree cimiteriali	I
20-21	Servizi per Residenze	Area per servizi destinati a verde pubblico, impianti ricreativi, attività all'aperto (senza uso di musica amplificata)	II
21	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
22	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
23	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV
24	Residenziale e misto	Zone residenziali interessate da fenomeni di tipo pendolare e di attraversamento, aree di tipo misto più compromesse rispetto a R1	III
	Rurali	Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità	
25	Residenziale e piccole industrie	Aree di intensa attività umana: dove si alternano piccoli insediamenti residenziali a piccole attività artigianali e industriali (industria manifatturiera, vendita e produzione, abitazioni medio – piccole)	IV



Numero UTR	Definizione	Descrizione	Classe di assegnazione
26	Artigianato - Agricoltura	Aree urbane e agricole con elevata presenza di attività artigianali e/o impianti di trasformazione prodotto agricolo – insediamenti zootecnici rilevanti.	IV
27	Artigianato - Agricoltura	Aree urbane e agricole con elevata presenza di attività artigianali e/o impianti di trasformazione prodotto agricolo – insediamenti zootecnici rilevanti.	III
28	Artigianato - Agricoltura	Aree urbane e agricole con elevata presenza di attività artigianali e/o impianti di trasformazione prodotto agricolo – insediamenti zootecnici rilevanti.	III
29	Rurali	Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità	III



7. Varianti urbanistiche e piani di risanamento

Varianti urbanistiche

In conseguenza dell'adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale, nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti devono essere stabilite, a pena della nullità degli strumenti stessi, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione.

Piani di risanamento

Costituiscono il principale strumento per l'azione di recupero delle situazioni di inquinamento acustico. Essi si articolano su più livelli (regionali, comunali, da parte di enti, società ed imprese) e possono essere sia obbligatori che discrezionali, a seconda delle condizioni acustiche del territorio.

Piani statali di risanamento acustico:

Tra le competenze che la Legge quadro n. 447/95 riserva allo stato è prevista l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni e a quanto previsto dal codice della strada in materia di limitazione nella emissione di rumori.

Piani regionali di risanamento acustico:

Le regioni, fatte salve le competenze statali di cui al punto precedente, sono tenute a predisporre piani triennali di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico (art. 4, comma 2, Legge 447/95).

Tali piani tengono conto delle proposte pervenute e delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato e definiscono le priorità di intervento.

I comuni sono tenuti ad adeguare i loro piani a quello regionale.

Piani comunali di risanamento acustico:

I comuni, una volta effettuata la classificazione acustica e la mappatura acustica del proprio territorio, individuano le situazioni critiche dal punto di vista acustico, per le quali risulterà necessario (od opportuno) prevedere interventi di bonifica acustica.



A tale scopo verranno redatti piani di risanamento acustico che si pongono l'obiettivo di rimuovere le situazioni di inquinamento ed, eventualmente, di raggiungere i valori ottimali di qualità acustica.

Da questo punto di vista i piani di risanamento possono essere distinti in obbligatori o facoltativi. I comuni sono obbligati ad adottare il piano (art. 7, comma 1, Legge 447/95) quando:

- risultino superati i valori di attenzione;
- non sia possibile rispettare, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso delle zone già urbanizzate, il divieto di contatto diretto tra aree aventi valori di qualità che si discostano tra loro in misura superiore a 5 decibel.

Per le zone esclusivamente industriali l'obbligatorietà si ha solo nel caso di superamento dei valori di attenzione associati all'intero periodo di riferimento (diurno o notturno).

Si noti, inoltre, che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali per le quali sono previsti limiti definiti da specifici decreti di attuazione della Legge quadro.

Va osservato che, in ogni caso, si deve accertare che il superamento dei limiti di attenzione (sia su base oraria che sulla base dei periodi di riferimento diurno o notturno e sempre espressi in termine di livello continuo di pressione sonora ponderata "A") non sia saltuario od occasionale ma sistematico. A tal fine, la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale deve essere effettuata con riferimento ad un tempo di lungo termine T_L (art. 6, comma 1, lett. B, del D.P.C.M. 14/11/97).

I comuni possono facoltativamente adottare il piano di risanamento (art. 7, comma 4, Legge 447/95) quando il rumore ambientale dia luogo al superamento dei valori di qualità, restando tuttavia al di sotto dei valori di attenzione, in entrambe le accezioni.

I piani comunali di risanamento acustico devono:

- essere coordinati (art. 7, comma 1, Legge 447/95) con il piano urbano del traffico, di cui al D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m. e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
- contenere (art. 7, comma 2, Legge 447/95):
 1. l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
 2. l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 3. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 4. la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;



5. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- recepire (art. 7, comma 1, Legge 447/95) il contenuto dei piani pluriennali di competenza statale tendenti al contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali.
 - recepire (art. 7, comma 1, Legge 447/95) il contenuto dei piani predisposti (ai sensi dell'art. 10, comma 5, Legge 447/95) dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture.
 - essere approvati dal consiglio comunale (art. 7, comma 1, Legge 447/95).

Piani di risanamento acustico da parte di società, Enti ed Imprese:

Società ed Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, (art. 10, comma 5, Legge 447/95), nel caso di superamento dei valori limite di emissione o di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento (art. 15, comma 3, Legge 447/95) devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

Una normativa specifica è prevista per la presentazione dei piani di risanamento aziendale per impianti a ciclo produttivo continuo (D.M. 11/12/96).



8. Le Misure

La definizione in modo univoco e preciso delle tecniche e modalità di rilevamento e misurazione del rumore ambientale prodotto dalle singole sorgenti o dalla loro combinazione è essenziale per poter valutare il grado di inquinamento acustico presente nel territorio considerato.

I valori rilevati, confrontati con i valori limite previsti dalla legge per le diverse classi territoriali, consentono di stabilire se è necessario intervenire nella zona considerata con un piano di risanamento acustico.

Pertanto l'attività di misurazione del rumore, al pari della classificazione acustica del territorio, acquista valore strategico per orientare le scelte sulle azioni da promuovere per combattere l'inquinamento acustico.

Lo Stato, con appositi decreti attuativi ha descritto quali sono le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche delle varie tipologie di sorgenti (rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto, rumore ferroviario, rumore aeroportuale, rumore emesso da sorgenti elettroacustiche, ...).



La documentazione costituente la Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Canosa Sannita è costituita di seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica generale**
 - **Allegato 1: Norme Tecniche di Attuazione**
 - **Allegato 2: Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee**
- *Tavola 1: Tavola zonizzazione centro urbano (scala 1:2000);*
- *Tavola 2: Tavola zonizzazione Intero Comune (scala 1:5000).*

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree acustiche, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C.. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto fa fede il confine catastale.

La redazione del Piano di Classificazione acustica del Comune di Canosa Sannita è stata curata da:

Tecnico incaricato:

Dott. Rocco Mangifesta
